

razionalmente discendenti dalle esigenze necessarie della natura umana, come prodotto di un'idea superiore di giustizia; e a questo complesso, denominato *diritto naturale*, assegnò valore imperativo e obbligatorio di diritto, in forza di una sua virtù intrinseca, intendendo che le norme positive, fissate nella legge, non siano che un derivato da quei supremi principî, da cui dovevano attingere ragione d'essere.

Le nuove dottrine, offrendo la nozione di un diritto fermo e necessario, sopra la varietà e gli arbitri della vita reale, diffuse e fecondate in Inghilterra, in Germania, in Francia, preparavano profondi mutamenti sociali, non soltanto per il nuovo assetto dato a un diritto internazionale, perfettamente vigente, nonostante la mancanza di statuizioni sovrane, ma soprattutto perchè il diritto e lo Stato venivano poggiati non più su una causa divina, ma sulla ragione umana e sulla volontaria adesione degli uomini. Il vecchio sistema del diritto poteva essere così scalzato; e lo fu di fatto più tardi, per l'opera della filosofia e della Rivoluzione (§ 146).

Ma l'Italia tardò a mettersi sulla via di queste correnti scientifiche, sia in causa della decadenza del pensiero, sia perchè essa continuava a guardare al diritto romano, come suprema mèta della ragione giuridica e della pratica, e, anelando a vederlo applicato, sentiva meno forte l'istanza di un diritto superiore e immutabile. Tuttavia sempre era viva l'idea, ispirata anche dalle fonti romane, di una legge che, dettata dalla natura umana, debba costituire un diritto comune immutabile per tutti gli uomini; ma si tendeva ancora a identificare questa legge, come nel medio evo, coi principî rivelati da Dio all'uomo ed emanati dalla Chiesa. Solo le nuove idee filosofiche insegnarono anche in Italia a tenerle distinte e a dare così al diritto naturale autonoma sistemazione. L'opera di Alberico Gentili (1551-1611), sotto il titolo *De iure belli* (1588), non fu soltanto il primo tentativo di ricostruzione indipendente del diritto